



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese individuali e societarie non più operative e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale – Modalità di notifica dell'avvio del procedimento e dei conseguenziali provvedimenti del Conservatore R.I

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono stati rinnovati, per l'anno 2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
- Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 istitutiva del Registro delle Imprese e il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 581 del 07.12.1995;
- Visto l'art. 2490, sesto comma, c.c., ai sensi del quale *“Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società in liquidazione è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.”*;
- Visto, per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 247/2004 recante il *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”*, il quale prevede, sia per le società di persone che per le imprese individuali, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;
- Tenuto conto che, per tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (art. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. n. 185/2008 conv. con L. 2/2009 e art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, conv.



- con L. n. 221/2012);
- Rilevato che la maggior parte delle posizioni che presentano le condizioni indicate nel Regolamento, non ha adempiuto al predetto obbligo, ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo originariamente iscritto ha perso, nel tempo, i requisiti di validità previsti dalla legge, in quanto revocati, cancellati, invalidi o inattivi;
 - Considerato che il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione" conv. con Legge n. 120/2020), ha previsto:
 - a) Art. 37: un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un "domicilio digitale" entro il termine del 1° ottobre 2020, con l'attribuzione d'ufficio del "domicilio digitale" alle imprese inadempienti;
 - b) Art. 40 – comma 1: Misure di semplificazione per le procedure d'ufficio del D.P.R. 247/2004, delle imprese individuali, società di persone;
 - c) Art. 40 - comma 1: misure di semplificazione per le procedure di cancellazione d'ufficio delle società di capitali, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, del codice civile;
 - d) Art. 40 - commi da 2 a 7): misure di semplificazione per le procedure di cancellazione delle società di capitali, per le procedure di iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione; per la revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
 - Preso atto che, per l'avvio del procedimento amministrativo, l'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., stabilisce che *"Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
 - Ritenuto che, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente possa adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato, così da contemperare in modo equilibrato il principio del contraddittorio con le imprescindibili esigenze di economicità del procedimento amministrativo;
 - Visto, altresì, l'art. 32 della L. n. 69/2009, il qual dispone che *"(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale*



si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

- Ritenuto che le disposizioni sopra richiamate possano trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato ad una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto “...*Il numero dei destinatari...*” rende la notificazione personale “*particolarmente gravosa*”;
- Considerato che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, potrà essere analogamente emanato in via “*cumulativa*, con provvedimento “*plurimo*” destinato alle società/imprese indicate;
- Ritenuto inoltre che non è ragionevole procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata A/R), in considerazione dei tempi e dei costi da sostenere (costi peraltro conseguenti ad un inadempimento delle imprese stesse), nonché della mancanza/irregolarità, per la quasi totalità delle imprese coinvolte di indirizzi PEC ;
- Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale *online* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, più un ulteriore termine di giorni 15, dopo la scadenza della pubblicazione, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione, consenta di diffondere ampiamente le notizie delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- Considerato, inoltre, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, assicurando un più celere aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi, come sopra già evidenziato;
- Ritenuto che la notifica a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle recenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, che impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi non economicamente conveniente;



- Ritenuto che la modalità di pubblicazione all'albo on line sopra illustrata, per tutte le motivazioni già espresse, possa trovare applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i., anche per le comunicazioni agli interessati di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale e finale del procedimento, in sostituzione della spedizione della raccomandata A/R, a condizione che la notificazione degli atti di cui trattasi, destinati comunque e contemporaneamente ad un'ampia pluralità di diversi destinatari: 1) derivi da un unico procedimento amministrativo; 2) si riferisca contestualmente ad una pluralità di procedimenti aventi lo stesso oggetto;
- Ricordato che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio oltre che rappresentare punto di partenza per un'informazione condivisa, di facile consultazione e sempre aggiornata e che solo la completezza e l'ufficialità dei dati messi a disposizione lo rende fonte attendibile – oltre che ufficiale - ed importante strumento di trasparenza amministrativa, di servizio e vero e proprio osservatorio sul mondo delle imprese;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento della banca dati al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, rimediando alla persistente inerzia degli interessati, anche al fine di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro Imprese;
- Considerata l'elevata numerosità delle imprese per la quali sussistono le condizioni di procedibilità, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa, con l'elevata possibilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe gli effetti di legge;
- Ravvisata la necessità di definire, in questo ambito, puntuali indicazioni relative ai procedimenti di seguito indicati:
 - a) Attribuzione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese che ne risultano prive (o con domicilio digitale non più attivo), previa diffida ad adempiere, e successiva iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - b) procedure di cancellazione d'ufficio di cui al D.P.R. 247/2004, relative alle imprese individuali, alle società di persone non più operative;



- c) procedure di cancellazione d'ufficio di società di capitali di cui all'art. 2490, sesto comma, del codice civile;
- d) procedure di iscrizione d'ufficio dello scioglimento di società di capitali e successiva cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40, commi da 2 a 7, del D.L. 76/2020;
- Ritenuto pertanto di disporre, per i procedimenti amministrativi descritti, le comunicazioni previste dalla legge, sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale, anziché nella forma della raccomandata A/R, nelle forme sostitutive della pubblicazione all'albo camerale *on line*, così come indicato nel dispositivo del presente provvedimento, attesa comunque, a formalità avvenuta, la possibilità di azionare, da parte dei soggetti interessati, la procedura di cancellazione dell'iscrizione della cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.);
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

D E T E R M I N A

1. di utilizzare l'applicativo di Infocamere S.c.p.a. "Cruscotto Qualità" (CROP) come fonte unica dei dati, sia per l'estrapolazione delle imprese potenzialmente oggetto di procedimenti massivi relativi a quanto previsto nel presente provvedimento, sia per rispondere all'esigenza di ridurre il potere discrezionale degli uffici nell'individuazione delle imprese oggetto di comunicazioni massive tese a sollecitare adempimenti verso il Registro Imprese ai fini dei relativi depositi, iscrizioni e cancellazioni;
2. di disporre di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento e/o di qualsiasi atto di natura infra procedimentale e finale, disciplinati dal D.P.R. n. 247/2004, dall'art. 2490 c.c., dagli artt. 37 e 40 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), come richiamati in premessa, mediante:
 - pubblicazione all'Albo Camerale online, di cui all'art. 32 della L. 69/2009, della Determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, nonché della diffida (ove prevista) ad adempiere all'iscrizione del domicilio digitale, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, più un ulteriore termine di 15 giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;



- pubblicazione nel sito internet camerale dei documenti di cui al punto precedente, nella sezione “Registro Imprese” – “Cancellazioni d’ufficio”, in modo permanente;
 - apertura/chiusura di un protocollo d’ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l’iscrizione dell’avvio/conclusione del procedimento;
3. di disporre che la modalità di cui al punto precedente sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L.241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R, a condizione che la notificazione degli atti di cui trattasi, destinati comunque e contemporaneamente ad un’ampia pluralità di diversi destinatari: 1) derivi da un unico procedimento amministrativo, oppure 2) si riferisca contestualmente ad una pluralità di procedimenti aventi lo stesso oggetto;
 4. di disporre di stabilire che la data di avvio del procedimento coincide con quella di pubblicazione di cui al punto 2;
 5. di disporre di procedere, nelle more dell’implementazione delle procedure automatizzate, a trasmettere a mezzo PEC agli Enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL ecc.), l’elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;
 6. di disporre di rafforzare la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti attraverso comunicazione ad Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali interessati.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Manuela Franchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco

(Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)